

OGGETTO: **DECRETO «RILANCIO»**

FINO AL 17 AGOSTO 2020: 1) PRECLUSO AVVIARE LE PROCEDURE DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E SOSPENSIONE DI QUELLE PENDENTI; 2) VIETATI I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E SOSPENSE LE PROCEDURE IN CORSO PRESSO L'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO

A decorrere dal 17 marzo 2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991) **è precluso**, e non più fino a domenica 17 maggio scorso - ai sensi dell'art. 46 del d.l. 18/2020, nel testo vigente fino al 18 maggio scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020, pag. 24), ma **fino al 17 agosto 2020** (art. 46 del d.l. 18/2020, nel testo vigente dal - martedì - 19 maggio 2020, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 80, comma 1, lettera a) del decreto-legge «rilancio» n. 34/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020); **nel medesimo periodo, 17 marzo-17 agosto 2020, sono sospese le procedure pendenti avviate dal 24 febbraio 2020**, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto (art. 46 del d.l. 18/2020, nel testo vigente dal - martedì - 19 maggio 2020, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 80, comma 1, lettera a) del decreto-legge «rilancio» n. 34/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020).

Inoltre, **dal 19 maggio al 17 agosto 2020** (come avvenuto dal 17 marzo al 17 maggio 2020, ex art. 46 del d.l. 18/2020, nel testo vigente fino al 18 maggio scorso - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020, pag. 24):

- **il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può effettuare licenziamenti individuali** (*“recedere dal contratto”*) per giustificato motivo oggettivo - determinati quindi da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa -, ex art. 3 della legge n. 604/1966;
- **sono sospese le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo in corso** di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966 (CONFIMI RAVENNA NEWS 17/2013), ovvero quelle che un datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti è tenuto ad avviare con un'apposita comunicazione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro e, per conoscenza, alla persona interessata, assunta entro il 6 marzo 2015. Tali procedure, infatti, non si devono avviare per i lavoratori occupati con decorrenza dal 7 marzo 2015, giorno in cui è entrato in vigore il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (uno dei provvedimenti rientranti nel cd Jobs Act - CONFIMI RAVENNA NEWS 5/2015).

Infine, ex art. 46, comma 1 bis - introdotto, a decorrere dal 19 maggio scorso, dall'art. 80, comma 1, lettera b) del decreto «rilancio» n. 34/2020 - del d.l. 18/2020, **il datore di lavoro che dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, abbia licenziato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966, può, in deroga alle previsioni di cui all'art. 18, comma 10, della legge n. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso, purché faccia contestualmente richiesta di accesso agli ammortizzatori sociali con causale “emergenza COVID-19”** (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2020), a partire dalla data in cui aveva efficacia il licenziamento stesso. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro